



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 DEL 17-07- 2026	Oggetto:	Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026.
-----------------------------	----------	---

L'anno duemilaventisei questo giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 20:00 nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza **Straordinaria** di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **Mellino Antonio Giuseppe** in qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Mellino Antonio Giuseppe	P	NIEDDU SALVATORE	P
IAI SALVATORE	P	MANCA MIRIAM	P
LAI CARLA	P	MANCA RENATO	P
SATTA EZIO	P	FARINA FELICE	P
DESSENA EMANUELE	P	SEU SEBASTIANO	P
MASALA FLAVIO	P	PALA GIUSEPPE	A

Presenti n.	11
Assenti n.	1

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE**.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la regolarità della seduta è stata accertata con la presenza in aula del Sindaco, Mellino Antonio Giuseppe, e dei consiglieri, Nieddu Salvatore, Manca Miriam, Manca Renato, Farina Felice e Masala Flavio, e la partecipazione in video collegamento del consigliere, Iai Salvatore, Lai Carla, Satta Ezio, Dessena Emanuele e Seu Sebastiano, mediante verifica operata dal segretario comunale, in videocollegamento, secondo le modalità stabilite nel “regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’ente in modalità telematica o mista” approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 21 Aprile 2022;
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della L. 147/2013 ha istituito la *Tassa sui Rifiuti* (TARI) destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati;
- l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATA la propria delibera n. 21 del 17 Luglio 2026 di *“Approvazione e validazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario rifiuti mtr-3”*;

RICHIAMATA la determinazione AF n. 48 del 18.06.2026, di approvazione della lista di carico *“Acconto Tari 2026”* nella misura del 50% di quanto dovuto per l’intera annualità calcolata sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2025 per le utenze domestiche beneficiarie del Bonus Tari;

VISTA la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) relativo al quadriennio 2026-2029, contenuto nell’Allegato A alla medesima deliberazione;

VISTA la Legge n. 199/2025 del 30/12/2025 (c.d. *“Legge di Bilancio 2026”*.), che all’art. 1, comma 677 stabilisce che: *“All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» ...*], e che pertanto, entro tale termine i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, che al fine di consentire il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1 bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria **UR3**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in €. 6,00/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI; Il comma 1 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 stabilisce che l'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non sia accreditato al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

VISTA la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 227/2021/R/com, recante *“Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”* e, in particolare, i relativi Allegato **“A”** e Allegato **“C”**;

RICHIAMATO il Decreto-legge 124/2019 convertito in Legge 157/2019, in particolare l'art. 57-bis che ha introdotto il Bonus sociale Rifiuti a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione 386/2023 ARERA che ha istituito le componenti perequative **UR1** e **UR2** del valore di € **1,60** ad utenza, i cui importi mandati in riscossione con il ruolo ordinario della TARI dovranno essere riversati a CSEA nelle modalità e termini indicati nella citata delibera;

VISTA a Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 come da confermare per l'anno 2027, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo **MTR-3**, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'**MTR-2** del secondo periodo regolatorio;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Sassari del 14.09.2010, n. 161, che ha fissato l'aliquota del Tributo Provinciale nella misura massima del 5%;

CONSIDERATO che il M.I.U.R., relativamente all'anno 2024, ha provveduto all'accredito della somma complessiva di **€ 656.33** quale corrispettivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 33/bis della Legge 31/2008, e che tale somma va decurtata dal costo del servizio da iscrivere a ruolo;

VISTO il *“Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari (Tassa Rifiuti)”*, approvato con propria delibera n. 07 del 28.02.2025;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono state considerate la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

CON voti favorevoli n. 11, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2026, come risultanti da prospetto allegato e sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con proprio precedente atto deliberativo n. 21 del 17 Luglio 2026;
- Di ridurre** il coefficiente “Kb” (*coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa*) delle categorie **1.5** (utenze domestiche con 5 componenti) nella misura del 17,24% e **1.6** (utenze domestiche con 6 o più componenti) nella misura del 23,52 % al fine di agevolare i nuclei familiari più numerosi, e porre tale minore entrata a carico del Bilancio per una somma complessiva pari € 2.515,00;
- Di ridurre** il coefficiente “Kd” (*coefficiente di produzione rifiuti in Kg/mq. per anno*) delle categorie non domestiche **2.16** (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e **2.17** (Bar, caffè, pasticceria) nella misura del 50% in virtù di una palese situazione locale diversa da quella stimata, e porre tale minore entrata a carico del Bilancio per una somma pari a € 2.007,74;
- Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
- Che relativamente all’anno 2026**, la TARI potrà essere riscossa con modello F24 oppure utilizzando il servizio PagoPA in un numero di rate pari a 3 aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata 31 luglio 2026
 - 2° rata 31 ottobre 2026
 - 3° rata 31 dicembre 2026
 - Rata Unica 31 dicembre 2026
- Copia della presente deliberazione**, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
- Di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

CATEGORIA TARIFFA	Parte Fissa Euro/Mq. Annuo	Parte Variabile Euro/Mq. annuo
-------------------	-------------------------------	-----------------------------------

UTENZE DOMESTICHE		
D01. Abitazioni 1 componenti familiari	€. 0,412298	€. 82,378301
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€. 0,483763	€. 164,756602
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€. 0,549731	€. 205,945753
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€. 0,59371	€. 247,134904
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€. 0,610201	€. 329,513205
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€. 0,604704	€. 380,999644
UTENZE NON DOMESTICHE		
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,643563	€. 0,622513
N02. Campeggi, distributori carburanti	€. 0,000000	€. 0.000000
N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0.000000	€. 0,000000
N04. Esposizioni, autosaloni	€. 0,000000	€. 0,000000
N05. Alberghi con ristorante	€. 1,995045	€. 2,377316
N06. Alberghi senza ristorante	€. 0.000000	€. 0.000000
N07. Case di cura e riposo	€. 0.000000	€. 0.000000
N08. Uffici e agenzie	€. 1,351482	€. 2,24252
N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali	€. 0,810889	€. 1,200912
N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€. 1,493066	€. 2,328299
N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€. 1,956431	€. 2,450841
N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€. 1,364353	€. 1,911656
N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 1,866332	€. 2,205757
N14. Attività industriali con capannoni di produzione	€. 1,0297	€. 0,887204
N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 1,222769	€. 1,666572
N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione	€. 7,130678	€. 13,47963
N17. Bar, caffè, pasticceria	€. 5,637612	€. 10,53862
N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 0,836631	€. 1,568538
N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 0,000000	€. 0,000000
N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€. 0,566335	€. 0,808777
N21. Discoteche, night club, sale scommesse	€. 0,000000	€. 0,000000
N22. Autorimesse	€. 0,51485	€. 0,980336

IL PRESIDENTE

F.to Mellino Antonio Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Co. 1°, del T.U. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno _____ 21-07-2026 ____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ 21-07-2026 ____ al _____ 05-08-2026 ____

Nule, li _____ 21-07-2026 ____

Fto IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il _____ per cui al stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000-

Nule, li ____ 17-07-2026 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Nule, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO